



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

Comunicazione al Parlamento europeo

sulla richiesta del Parlamento europeo di essere tenuto informato in merito al problema di accesso alle informazioni riguardante la Banca centrale europea, come stabilito al paragrafo 29 della procedura di discarico per l'esercizio 2016 (2017/2188(DEC))

Adottata dalla Sezione IV nella riunione del 13 dicembre 2018

Informazioni generali

01 La Corte dei conti europea (di seguito “la Corte”) è il revisore esterno indipendente dell’Unione europea e il custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. Nell’espletamento di questa funzione, la Corte espleta controlli di gestione¹ volti a migliorare la sana gestione finanziaria, la rendicontabilità e la trasparenza. La Corte pubblica i risultati di tali controlli di gestione sotto forma di relazioni speciali.

02 Nel novembre 2016, la Corte ha pubblicato la sua prima relazione speciale (n. 29/2016)² sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU, noto anche con l’acronimo inglese SSM). L’MVU è il sistema di vigilanza prudenziale sulle banche della zona euro. Nel corso di tale audit, la Corte ha incontrato serie difficoltà a ottenere elementi probatori di audit dalla Banca centrale europea (BCE), l’organo di vigilanza centrale dell’MVU. Poiché la BCE non ha fornito molti dei documenti richiesti³, l’estensione dell’audit è risultata di necessità limitata e, quindi, una serie di ambiti importanti non è stata sottoposta ad audit.

03 Nel novembre 2017, la Corte ha pubblicato la sua prima relazione speciale (n. 23/2017)⁴ sul Comitato di risoluzione unico (*Single Resolution Board, SRB*), ossia l’autorità di risoluzione per le grandi banche della zona euro. Nel corso di tale audit, l’SRB ha insistito per eliminare dagli elementi probatori di audit forniti alla Corte qualsiasi dato proveniente dalla BCE e non ha trasmesso alcun documento in suo possesso che provenisse dalla BCE. Ciò ha impedito alla Corte di verificare la completezza dei piani di risoluzione e l’esattezza di molte informazioni provenienti dai piani di risanamento.

04 Nel gennaio 2018, la Corte ha pubblicato la sua seconda relazione speciale (n. 02/2018), questa volta sulla gestione delle crisi da parte della BCE in relazione ai

¹ Sulla base dell’ISSAI (principio internazionale delle Istituzioni superiori di controllo) 300.

² Relazione speciale n. 29/2016 della Corte dei conti europea: “Il Meccanismo di vigilanza unico: un buon inizio, ma sono necessari ulteriori miglioramenti”.

³ Cfr. in particolare il paragrafo 19 e l’allegato II della relazione speciale n. 29/2016 della Corte.

⁴ Relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti europea: “Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l’unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare”.

compiti di vigilanza bancaria che incombono su di essa⁵. Ancora una volta, la BCE ha negato l'accesso ai documenti necessari alla Corte per espletare il proprio compito. La Corte, pertanto, ha pubblicato soltanto conclusioni provvisorie su alcuni aspetti della gestione delle crisi da parte della BCE in relazione ai compiti di vigilanza bancaria. Di conseguenza, la Corte non è stata in grado di confermare l'efficienza operativa, nella pratica, della gestione delle crisi da parte della BCE.

05 Nell'aprile 2018, nell'ambito del discarico alla Commissione per l'esercizio 2016, il Parlamento europeo ha riconosciuto gli sforzi della Corte e i problemi incontrati. Ha concluso, in particolare, che fosse inaccettabile, sotto il profilo dell'obbligo di rendiconto, che il soggetto sottoposto ad audit decidesse unilateralmente a quali documenti il revisore esterno potesse avere accesso. Ha invitato la BCE a cooperare con la Corte e ad accordarle il pieno accesso ai documenti richiesti. Ha inoltre chiesto alla Corte di informarlo entro il novembre 2018 se fosse stata trovata una soluzione al problema di accesso alle informazioni.

I termini del problema e gli sforzi profusi dalla Corte

06 L'audit esterno del settore pubblico è un elemento cruciale di una società democratica e dello Stato di diritto nell'UE. Svolge un ruolo importante per assicurare l'efficienza, l'obbligo di rendiconto, l'efficacia e la trasparenza della pubblica amministrazione⁶. Lo Stato di diritto è un principio fondante della democrazia in grado di garantire che tutti i membri della società (compresi gli amministratori pubblici) siano parimenti soggetti a codici e procedimenti giuridici pubblicamente noti. L'obbligo di rendiconto e la trasparenza consentono ai cittadini e al parlamento di chieder conto a chi li rappresenta e agli esecutori delle decisioni del rispettivo operato. Le relazioni indipendenti prodotte dal revisore esterno forniscono un contributo importante a questo processo di rendicontabilità.

07 Nell'Unione europea, l'obbligo di rendiconto è particolarmente importante nella vigilanza bancaria. I rischi che si concretizzano in questo settore possono mettere in pericolo la stabilità dei sistemi finanziari e il mercato unico. A seguito della crisi finanziaria, il legislatore ha affidato la vigilanza bancaria al Meccanismo di vigilanza unico

⁵ Relazione speciale n. 2/2018 della Corte dei conti europea: "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE".

⁶ Come riconosciuto dalle Nazioni Unite nella risoluzione A/66/209.

(MVU) nel quadro giuridico della BCE. Alla BCE sono stati delegati poteri di vigilanza in quanto la dottrina Meroni⁷ limita i poteri che possono essere delegati alle agenzie dell'UE. Sebbene la BCE assicuri il quadro giuridico e nomini cinque rappresentanti nel Consiglio di vigilanza dell'MVU, anche le autorità nazionali competenti vi prendono parte nominando 19 propri rappresentanti in detto consesso. Forniscono inoltre risorse umane, svolgono un ruolo importante nelle ispezioni in loco ed esercitano la vigilanza diretta sulle banche più piccole. Ne risulta un sistema complesso, in cui la BCE gode di un elevato potere discrezionale sulla base del giudizio di esperti in un ambito molto tecnico e articolato, seppur avvalendosi anche della collaborazione delle autorità nazionali competenti. La scarsa rendicontabilità e trasparenza di un sistema così complesso potrebbe avere un enorme impatto negativo sulle finanze pubbliche. Persino ora che il meccanismo di risoluzione unico è stato istituito, il quadro normativo consente tuttora, a determinate condizioni, che siano concessi alle banche aiuti di Stato o aiuti per la risoluzione. Tra gli esempi rientrano le ricapitalizzazioni precauzionali, lo strumento pubblico di stabilizzazione e il ricorso al Fondo di risoluzione unico.

08 Come illustrato ai paragrafi 2 e 4, dal 2015 la Corte si è notevolmente adoperata per promuovere l'obbligo di rendiconto in materia di vigilanza bancaria nella zona euro allo scopo di fornire informazioni ai legislatori e al pubblico sul livello di efficienza conseguito nel sistema di vigilanza bancaria a livello di UE istituito di recente. La BCE, tuttavia, si è rifiutata di fornire informazioni importanti.

09 Nel giugno 2015, il Comitato di contatto delle Istituzioni superiori di controllo dell'Unione europea ha avvisato che era emersa una lacuna di controllo in relazione alla vigilanza bancaria dopo che numerosi compiti di vigilanza sono stati trasferiti alla BCE⁸. In risposta, il presidente dell'Eurogruppo ha dichiarato in una lettera al Comitato di contatto che non era sorta alcuna lacuna di controllo, in quanto la Corte godeva di sufficienti diritti di audit. Nondimeno, ha invitato la Commissione europea a vagliare la fattibilità giuridica di un possibile accordo-quadro tra la Corte e la BCE. Tale invito ad agire è stato ripreso nel luglio 2016 in una lettera congiunta rivolta alla Commissione europea dai presidenti delle Istituzioni superiori di controllo della Germania e dei Paesi Bassi nella loro veste di presidenti della task force del Comitato di contatto sull'unione

⁷ Come statuito nelle cause 9/56 e 10/56, Meroni & Co., Industrie Metallurgiche contro l'Alta Autorità, [1957-1958] Racc. pag. 11.

⁸ Dichiarazione del Comitato di contatto "Garantire, in seguito all'introduzione del Meccanismo di vigilanza unico, dispositivi di vigilanza bancaria interamente soggetti ad audit, che soddisfino l'obbligo di rendiconto e che siano pienamente efficaci".

bancaria. Nel dicembre 2017, questa stessa task force ha pubblicato una relazione⁹ in cui concludeva che, data la condotta della BCE, esisteva ancora un'effettiva lacuna di controllo. Inoltre, nel novembre 2018, il Comitato di contatto ha invitato i legislatori ad allineare il mandato della Corte in relazione alla vigilanza bancaria della BCE a quello conferitole per altre istituzioni dell'Unione¹⁰.

10 La Commissione europea, nella relazione di riesame del regolamento sull'MVU¹¹ pubblicata nell'ottobre 2017, ha sottolineato che la BCE era tenuta a fornire alla Corte qualsiasi documento o informazione necessari a quest'ultima per espletare i compiti corrispondenti al suo mandato giuridico. Nel riesame della Commissione, inoltre, la BCE e la Corte sono state esortate a concludere un accordo interistituzionale specificante le procedure per lo scambio di informazioni onde consentire alla Corte l'accesso a qualsiasi informazione necessaria all'assolvimento del suo mandato di audit.

11 Facendo seguito alla proposta della Commissione, nel febbraio 2018 la Corte ha fornito alla BCE un progetto di protocollo d'intesa che le agevolasse l'accesso a qualsiasi informazione richiesta per i propri compiti e fornisse garanzie alla BCE circa il trattamento delle informazioni riservate.

12 A novembre 2018 la BCE non aveva trasmesso risposte o osservazioni al protocollo d'intesa proposto dalla Corte. Su richiesta della Corte, la BCE l'ha informata nell'aprile 2018 che era in corso una consultazione con le parti interessate. Su ulteriore richiesta della Corte nel giugno 2018, la BCE l'ha informata di essere in attesa di una risposta dalla Commissione sulla questione (cfr. allegato I).

La posizione della Corte

13 Il mandato della Corte di condurre audit esterni indipendenti sulla BCE è sancito nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea¹². È precisato nell'articolo 27, paragrafo 2.2, del protocollo n. 4, che recita: *“Le disposizioni dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea si applicano soltanto ad un esame*

⁹ *Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors*, 14.12.2017.

¹⁰ Dichiarazione del Comitato di contatto dell'UE (CC 1/2018) del 13 novembre 2018: https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/CC_STATEMENT_2018/CC-STATEMENT-SSM-DEFICIENCIES-IT.pdf

¹¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013.

¹² Articolo 285 e articolo 287, paragrafo 2, del TFUE.

dell'efficienza operativa della gestione della BCE". Inoltre, il regolamento che istituisce l'MVU impone specificamente alla Corte di tenere conto "[...] dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal presente regolamento"¹³. Mentre il termine "operativa" non compare nelle versioni francese e tedesca del trattato e non è definita nei principi di audit internazionali, il concetto di efficienza è da lungo tempo chiaramente definita nei principi internazionali di audit nonché nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione e nel Manuale del controllo di gestione della Corte, pubblicamente disponibile¹⁴.

14 La Corte ritiene che, nel settore delle attività di vigilanza, la valutazione dell'efficienza comporti stabilire se le istituzioni di vigilanza stiano assolvendo ai propri doveri in modo da ridurre al minimo il rischio dell'instabilità finanziaria e i potenziali costi a valere sulle risorse di bilancio¹⁵. Nei suoi controlli di gestione, la Corte si asterrà dal valutare la regolarità delle singole decisioni di vigilanza, non espletando quindi tale aspetto del controllo di gestione, in quanto sono impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Analogamente, gli audit finanziari continueranno a essere espletati da auditor privati indipendenti, come previsto dalla normativa.

15 Sulla base di tutti i principi internazionali applicabili, spetta all'auditor stabilire le informazioni di cui necessita per assolvere i propri compiti e trarre le conclusioni¹⁶. Inoltre, è riconosciuto a livello internazionale quanto sia importante che le istituzioni superiori di controllo abbiano accesso illimitato alle informazioni¹⁷. Ciò si applica anche alla Corte, che ha la facoltà di richiedere alla BCE *"i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni"*¹⁸, come sancito nel trattato. Sarebbe quindi inaccettabile che fosse il soggetto controllato a determinare la portata dell'accesso ai

¹³ Articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in base al principio dell'efficienza *"deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi"*. Il Manuale del controllo di gestione della Corte definisce, nella sezione 1.2.2, il principio della "efficienza" come il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e le realizzazioni, i risultati e gli impatti conseguiti.

¹⁵ La Corte ritiene che l'interpretazione dell'efficienza nella vigilanza bancaria non coincide necessariamente con quella applicabile alla politica monetaria.

¹⁶ Ad esempio ISA 200, ISSAI 1 e 10.

¹⁷ ISSAI 1, sezione 10; e ISSAI 10, principio 4, come riconosciuto dalle Nazioni Unite nella risoluzione A/66/209.

¹⁸ Articolo 287, paragrafo 3, del TFUE, che si applica integralmente al mandato della Corte nei confronti della BCE.

documenti o a limitare in qualunque modo l'accesso ai documenti. Dal 2015, tuttavia, la BCE, in quanto soggetto controllato, ha deciso unilateralmente quali informazioni fossero necessarie affinché la Corte espletasse i propri compiti.

16 In passato, la BCE ha obiettato che il fatto di essere sottoposta a un controllo esterno di gestione non sarebbe compatibile con la sua indipendenza come banca centrale. È tuttavia prassi diffusa in molte economie avanzate e negli Stati membri dell'UE che la vigilanza bancaria sia sottoposta all'audit esterno del settore pubblico, anche qualora essa sia assicurata da una banca centrale¹⁹. Ciò dimostra non solo che l'audit esterno del settore pubblico è compatibile con l'indipendenza delle banche centrali e i principi di Basilea applicabili alle autorità di vigilanza bancaria, ma anche che è un principio fondamentale di una sana amministrazione pubblica. In linea con quanto esposto, un membro del Consiglio direttivo della BCE ha riconosciuto altresì l'esigenza di adeguati obblighi di rendiconto, compreso un audit pubblico esterno (cfr. **riquadro 1**)²⁰.

Riquadro 1

Alcuni passi del discorso tenuto da Yves Mersch su una riveduta indipendenza della banca centrale

“L'articolo 130 del trattato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea stabiliscono esplicitamente che l'indipendenza di cui gode la BCE è limitata all'esecuzione dei compiti all'Eurosistema [...]. I compiti e le funzioni conferiti alla BCE dal diritto derivato [come la vigilanza bancaria] non ricadono, pertanto, nell'ambito di applicazione del principio di indipendenza di cui all'articolo 130 del trattato [...].”

“L'obbligo di rendiconto della BCE per i compiti di vigilanza è diverso da quello per i compiti di politica monetaria e di quest'ultimo più pressante, in ragione del potenziale impatto sui contribuenti [...].”

(Traduzione a cura della Corte)

17 Inoltre, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che, sebbene la BCE goda di ampia indipendenza per eseguire i compiti conferitile dal trattato, ciò non la

¹⁹ Ad esempio, negli USA e in Canada (cfr. relazione speciale n. 29/2016 della Corte, allegato V) nonché, sempre a titolo di esempio, in Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi (cfr. *Report of the Task Force on European Banking Union to the Contact Committee of Supreme Audit Institutions*, appendice 1).

²⁰ Discorso tenuto da Yves Mersch il 30 marzo 2017 dal titolo *“Central bank independence revisited”*.

distacca completamente dall'UE né la sottrae a qualsiasi norma del diritto dell'UE. In particolare, la Corte di giustizia ha affermato che la BCE si trova soggetta ai controlli della Corte di giustizia e della Corte dei conti europea²¹. Ha inoltre asserito che questi compiti, benché possano coincidere, sono radicalmente differenti: *“La Corte di giustizia [...] nel suo giudizio deve orientarsi in generale secondo l'oggetto del procedimento. La Corte dei conti, invece, [...] può agire anche di propria iniziativa e determinare essa stessa, a questo proposito, l'oggetto dell'esame, avuto riguardo per le proprie competenze”*²².

18 In una dichiarazione indirizzata a un deputato del Parlamento europeo²³, la BCE ha obiettato di non essere nelle condizioni di fornire determinate informazioni alla Corte dei conti europea in ragione degli obblighi di riservatezza cui è soggetta. Il diritto primario, tuttavia, impone a ogni istituzione dell'UE di trasmettere *“alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni”*²⁴. Ne consegue che la Corte gode di un diritto generale di avere accesso diretto a tutte le informazioni che ritiene necessarie per assolvere i propri compiti di audit, compresi – se necessario – i documenti riservati e le informazioni sulle singole banche. Se nel corso di un futuro audit la BCE si rifiuta di fornire informazioni di audit alla Corte o non intraprende alcuna azione riguardo a una richiesta della Corte di fornirle informazioni di audit, la Corte ha la facoltà di adire la Corte di giustizia dell'UE.

19 È peraltro prassi ordinaria della Corte valutare e salvaguardare le informazioni riservate. È stato questo il caso di molti audit, fra cui quelli relativi all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati o al Comitato di risoluzione unico. Va anche osservato che la Corte e il suo personale sono tenuti a rispettare chiari obblighi di segreto professionale che scaturiscono direttamente dal trattato, dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea e dal quadro etico della Corte²⁵. Queste disposizioni

²¹ Sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395, punto 135.

²² Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak del 25 maggio 2011, Commissione europea contro Repubblica federale di Germania, punto 71.

²³ Risposta di Danièle Nouy, presidente del Consiglio di vigilanza dell'MVU, del 21 marzo 2018 alla lettera (QZ006) di Miguel Viegas, deputato al Parlamento europeo.

²⁴ Articolo 287, paragrafo 3, del TFUE.

²⁵ Articolo 339 del TFUE, articolo 17 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e sezione 4 degli Orientamenti deontologici della Corte dei conti europea (decisione n. 66-2011).

forniscono sufficienti tutele per assicurare che i documenti riservati trasmessi alla Corte dai soggetti controllati non siano condivisi con soggetti terzi non autorizzati²⁶.

20 In passato, la BCE ha affermato che altri obblighi di rendiconto, come ad esempio i propri rapporti annuali o le analisi da parte della Commissione, compensano l'assenza di un adeguato audit pubblico. Occorre notare che le relazioni annuali, le analisi da parte dei legislatori e le risposte alle loro richieste di informazioni non sono tratti peculiari dell'UE, poiché sono diffusi in paesi che consentono di eseguire controlli di gestione a pieno titolo sulle autorità di vigilanza bancaria. Ciò che più rileva è che i meccanismi di rendicontabilità, se dipendono dalla volontà dell'istituzione di trasmettere le informazioni, sono scarsamente efficaci. Solo controlli di gestione eseguiti da auditor professionisti indipendenti che abbiano pieno accesso alle informazioni e si basino su principi internazionali possono assicurare una rendicontabilità efficace.

21 A tale proposito, preme alla Corte segnalare che in tutte le democrazie i principi internazionali prevedono esplicitamente adeguate disposizioni in materia di audit pubblico per le pubbliche amministrazioni (cfr. paragrafo 6). Altri meccanismi di rendicontabilità non possono supplire al diritto dei cittadini e dei parlamenti ad adeguati audit pubblici, in particolare in un settore che interessa gli interessi finanziari dei cittadini quanto l'adeguata vigilanza bancaria. Gli audit pubblici forniscono garanzie e informazioni sull'uso dei fondi pubblici e sui rischi a cui sono esposti i contribuenti.

Sintesi e richiesta di intervento

22 La Corte si è ampiamente adoperata per espletare il proprio ruolo e promuovere l'obbligo di rendiconto e la trasparenza nel settore della vigilanza e della risoluzione bancarie. Tuttavia, la posizione attualmente assunta dalla BCE rispetto all'accesso della Corte ai documenti e alle informazioni di audit impediscono a quest'ultima di assolvere in maniera appropriata alle responsabilità istituzionali che le competono. Pertanto, nel settore della vigilanza bancaria, che implica rischi significativi per le finanze pubbliche, non è ancora possibile condurre un audit pubblico adeguato e la rendicontabilità è tuttora insoddisfacente.

²⁶ Inoltre, una parte del personale della Corte è in possesso di un nulla osta di sicurezza (rilasciato dagli Stati membri) in virtù del quale può accedere a informazioni classificate UE, anche di livello "riservatissimo" o "segreto". La Corte dispone anche di una solida politica di sicurezza delle informazioni a livello fisico, logico e organizzativo.

23 Di conseguenza, la Corte richiama in particolar modo l'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sui mancati progressi nel dibattito con la BCE e invoca:

- o pieno sostegno ai compiti della Corte e ai suoi diritti di accesso ai documenti per quanto riguarda la BCE e la vigilanza bancaria in particolare;
- o la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2013, che istituisce l'MVU, affinché disponga esplicitamente che la Corte ha la facoltà di eseguire controlli di gestione sulle funzioni di vigilanza della BCE e che, in linea con il trattato, la Corte gode del pieno diritto di accedere a qualsiasi documento reputi necessario a tal fine.

Allegato I – Cronistoria degli sforzi profusi dalla Corte

Data	Pubblicazione	Descrizione
Ottobre 2011	Il Comitato di contatto pubblica una risoluzione in seguito alle idee di approfondire l'UEM	Il Comitato di contatto prende atto dei cambiamenti prospettati nella governance economica e finanziaria dell'UE. Sottolinea che sono essenziali i principi di una sufficiente trasparenza, un'appropriata rendicontabilità e di un audit pubblico adeguato.
Dicembre 2012	Posizione del Consiglio sulle proposte legislative per l'istituzione dell'MVU	
Febbraio 2013	Parere della Corte riguardo ai diritti di audit previsti per l'MVU	La Corte ritiene che l'efficienza operativa comprenda l'audit della sana gestione finanziaria.
Maggio 2013	Il Comitato di contatto pubblica una dichiarazione sulle proposte legislative riguardanti l'UEM	Il Comitato di contatto prende atto delle chiare proposte per un'UEM approfondita. In questo contesto, ribadisce l'importanza di un "quadro coerente per l'audit e la responsabilità democratica" nonché quella dell'audit esterno nella legislazione dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'istituzione di un'unione bancaria.
Ottobre 2013	Il regolamento sull'MVU viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale	
Giugno 2014	La Corte informa la BCE che intende avviare un controllo di gestione	Audit dell'efficienza operativa dell'MVU.
Luglio 2014	La Corte pubblica la relazione speciale n. 05/2014 sull'ABE	La Corte raccomanda una chiara divisione delle responsabilità tra l'ABE, la BCE e le autorità nazionali di vigilanza.
Giugno 2015	La Corte informa la BCE di aver adottato un piano d'indagine.	Il piano d'indagine sull'MVU subisce notevoli ritardi a causa delle lunghe discussioni con la BCE sul mandato della Corte.
Giugno 2015	Il Comitato di contatto pubblica una dichiarazione sulla potenziale lacuna di controllo con una mappatura	Le ISC dell'UE avvisano che potrebbe essere emersa una lacuna di controllo riguardo alla vigilanza bancaria in Europa e invoca adeguati obblighi di rendiconto.

	dei diritti di audit delle ISC sulla vigilanza bancaria	È inoltre pubblicata una mappatura dei diritti di audit in materia di vigilanza bancaria, con la segnalazione che per la Corte erano necessari diritti di audit analoghi, data l'istituzione dell'MVU.
Dicembre 2015	Il presidente dell'Eurogruppo risponde mediante lettera alla dichiarazione del Comitato di contatto	L'Eurogruppo reputa che l'audit sulla vigilanza bancaria rientri nel mandato della Corte, ma chiede alla Commissione di prendere in considerazione un protocollo d'intesa tra la BCE e la Corte.
Luglio 2016	Lettera congiunta delle ISC tedesca e olandese per conto del Comitato di contatto alla Commissione europea	La Commissione europea è invitata a fronteggiare i problemi riscontrati nel suo riesame del regolamento sull'MVU.
Novembre 2016	La Corte pubblica la relazione speciale n. 29/2016 sull'MVU	La relazione mette in evidenza il rifiuto della BCE a produrre documenti essenziali.
Ottobre 2017	La Commissione europea pubblica la relazione di riesame del regolamento sull'MVU	La Commissione ribadisce il diritto della Corte ad accedere ai documenti e invita la BCE e la Corte a concludere un protocollo d'intesa.
Dicembre 2017	La task force del Comitato di contatto sull'unione bancaria pubblica la relazione sull'audit condotto in parallelo sulla vigilanza bancaria nell'UE	La task force conclude che, data la condotta della BCE, è emersa una "effettiva" lacuna di controllo.
Dicembre 2017	La Corte pubblica la relazione speciale n. 23/2017 sul Comitato di risoluzione unico	La Corte afferma che le è stato in parte limitato l'accesso ai documenti in quanto l'SRB ha omesso le informazioni provenienti dalla BCE o non ha fornito informazioni.
Gennaio 2018	La Corte pubblica la relazione speciale n. 02/2018 sulla gestione delle crisi da parte della BCE	Poiché la BCE ha rifiutato l'accesso a documenti importanti, la Corte ha concluso che l'estensione dell'audit sarebbe risultata limitata e che su alcune parti dell'attività della BCE erano possibili solo conclusioni provvisorie.
Febbraio 2018	La Corte sottopone alla BCE un progetto di protocollo d'intesa	La Corte sottopone alla BCE un progetto di protocollo d'intesa di cinque pagine al fine di definire con chiarezza l'accesso ai documenti, come proposto dalla Commissione.

Marzo 2018	La BCE risponde a un deputato del Parlamento europeo in merito all'accesso della Corte ai documenti	La BCE sostiene di aver condiviso con la Corte solo limitati documenti, in quanto nella sua interpretazione il mandato della Corte era molto ristretto.
Aprile 2018	Dichiarazione del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di scarico per l'esercizio 2016	Il Parlamento europeo riconosce che la BCE non rispetta il diritto della Corte di accedere ai documenti e invoca la piena collaborazione della BCE. Chiede inoltre alla Corte di aggiornarlo sulla situazione entro la fine del 2018.
Aprile 2018	La BCE informa la Corte che sta esaminando il protocollo d'intesa proposto	La BCE informa la Corte di aver ricevuto la proposta di protocollo d'intesa, che era in corso d'esame. La BCE afferma inoltre di voler consultare le parti interessate.
Giugno 2018	La Corte chiede notizie alla BCE sulla risposta al protocollo d'intesa proposto	La Corte chiede alla BCE lo stato di avanzamento dell'analisi della proposta di protocollo d'intesa e quando sarebbe stato possibile ricevere una risposta.
Luglio 2018	La BCE informa la Corte che la consultazione delle parti interessate è ancora in corso	La BCE informa la Corte che la consultazione delle parti interessate è ancora in corso e di essere in attesa, in particolare, di una risposta dalla Commissione.
Ottobre 2018	La BCE informa la Corte di non poter ancora fornire una risposta	La BCE informa la Corte di non essere ancora in grado di rispondere al progetto di protocollo d'intesa proposto, in quanto la consultazione delle parti interessate era ancora in corso.
Novembre 2018	Il Comitato di contatto pubblica una dichiarazione	Il Comitato di contatto invita i decisori a rafforzare i dispositivi di audit e rendicontazione nell'ambito della vigilanza bancaria e a fare in modo che la Corte goda di un chiaro e ampio mandato.
Dicembre 2018	La Corte pubblica una comunicazione al Parlamento europeo	La Corte pubblica la risposta alla richiesta del Parlamento europeo (formulata nell'aprile 2018). Informa il Parlamento europeo degli sforzi compiuti e spiega le problematiche ancora irrisolte. Rimane quindi impossibile eseguire un audit adeguato della vigilanza bancaria della BCE e la rendicontabilità resta limitata.

Fonte: Corte dei conti europea.